

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2023, n. 1769

Supporto agli interventi attuati nell'ambito della Sezione Formazione. Approvazione schema di Accordo di cooperazione tra Regione Puglia ed ARTI ai sensi dell'art. 15 della Legge n.ro 241/1990 e dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. n.ro 36/2023. Variazione al bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L'Assessore all'Istruzione alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, Dott. Gabriele Valerio, confermata dalla Dirigente della Sezione Formazione, Avv. Monica Calzetta, riferisce quanto segue:

Visti:

- il D.Lgs. 23.06.2011, n.118, come integrato dal D.Lgs. del 10.08.2014 n.ro 126 *“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”*;
- l'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n.126 il quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- l'art. 42 comma 8 e seguenti del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativi all'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2022, n.32 *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2023”*;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2022, n.33 *“Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia”*;
- la D.G.R n. 27 del 24/01/2023 *“Bilancio di previsione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”*;
- la D.G.R. n. 87 del 08/02/2023 di *“Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2022 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”*;
- la D.G.R. n. 1466 del 15/09/2021, recante l'approvazione della strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;
- la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 *“Valutazione di impatto di genere. istema di gestione e di monitoraggio”*. Revisione degli allegati;

PREMESSO CHE

La Regione Puglia, Assessorato alla Formazione e al Lavoro, è impegnata nella realizzazione di una strategia volta a qualificare l'offerta formativa regionale, coerentemente con i reali fabbisogni formativi espressi dal tessuto produttivo-economico nazionale ed internazionale, al fine di favorire l'inserimento nel mercato del lavoro del capitale umano regionale, con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati, valorizzare l'education regionale in ambito internazionale al fine di creare effettive occasioni di confronto e di scambio, delineare nuove scenari di crescita per il capitale umano e la società pugliesi, costruire percorsi, immaginare modelli, simulare metodologie, condividere idee e progettualità per far crescere le persone, per sviluppare competenze e professionalità.

In questo contesto, consapevolmente orientato a favorire e strutturare il miglioramento qualitativo del sistema formativo, risulta strategico supportare i processi di accreditamento degli organismi formativi ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n. 15 del 2002 e s.m.i., nonché dalle Nuove Linee Guida in materia di accreditamento {D.G.R. n. 1474 del 2.08.2018 e successiva D.G.R. n. 358 del 26.02.2019, di

modifica e integrazione), che hanno ulteriormente valorizzato i requisiti strutturali, professionali e gli obiettivi di performance dei soggetti interessati in un'ottica dinamica.

In relazione a quanto sopra premesso, la Regione Puglia riscontra la necessità di collaborare con ARTI per consentire i seguenti interventi:

- supporto alle *policies* regionali afferenti a formazione, istruzione e lavoro al fine di incrementarne l'efficacia in termini di qualità e aderenza ai fabbisogni del mercato del lavoro regionale, nazionale ed internazionale;
- supporto alle strutture regionali nelle attività di organizzazione e monitoraggio degli interventi regionali aventi come beneficiari soggetti svantaggiati;
- supporto nella redazione degli atti amministrativi funzionali all'approvazione degli interventi;
- supporto ai processi di accreditamento degli organismi formativi ed alle relative istruttorie procedurali finalizzate alla verifica ed al mantenimento dei requisiti, nonché al conseguimento degli obiettivi di performance delineati nelle Linee Guida in materia;
- relazione con gli enti beneficiari in funzione dell'attività di pianificazione periodica;
- verifica della documentazione amministrativa;
- raccolta ed elaborazione di dati utili per la definizione di policy regionali in tema di istruzione e formazione, ivi compreso il sistema dell'accreditamento degli organismi formativi;
- supporto nell'espletamento di attività correlate alla partecipazione a tavoli tecnici e agli incontri.

DATO ATTO CHE

- l'art. 65, comma 1, della L.R. n. 1/2014 ha istituito l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (A.R.T.I.), avente personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Regione;
- con la L.R. n. 4/2018, la Regione Puglia ha provveduto al riordino della suddetta Agenzia, ridefinendone finalità, competenze e organi;
- in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 4/2018, l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed esercita la propria autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale, gestionale e contabile sotto la vigilanza della Regione Puglia;
- secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 4/2018, l'ARTI è un ente strumentale della Regione Puglia e, quale Agenzia strategica, opera a supporto della stessa ai fini della definizione e gestione delle politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione, la formazione, il lavoro e l'innovazione in tutte le sue declinazioni;
- ai sensi dell'art. 2, comma 3, all'ARTI possono essere assegnati compiti necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, tra i quali figurano: a) analisi e valutazione di contesto, sviluppo di studi e ricerche per la definizione di politiche innovative; b) animazione e aggregazione del partenariato pubblico-privato; c) valutazione e monitoraggio dei piani e dei programmi di sviluppo e innovazione finanziati dalla Regione; d) gestione di interventi di tipo sperimentale e innovativo rivolti al potenziamento del partenariato pubblico-privato; e) sviluppo di progettualità nazionale, europea e internazionale diretta, orientata alla promozione e diffusione dell'innovazione in tutte le sue declinazioni; f) ogni altro compito in materia attribuito con deliberazione della Giunta Regionale;
- ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. n.ro 4/2018, i compiti assegnati ad ARTI sono oggetto di convezioni quadro triennali da stipularsi con la Regione Puglia, previa deliberazione della Giunta Regionale;
- l'Amministrazione regionale, da ultimo con D.G.R. n. 311 del 13/03/2023, ha approvato la Convenzione Quadro triennale ex art. 2, comma 4, della L.R. n.ro 4/2018 tra ARTI e Regione Puglia;
- ARTI collabora con l'Amministrazione regionale nell'ambito della cornice normativa sopra disegnata ed anche con riferimento a quanto stabilito dal modello organizzativo regionale che individua nelle Agenzie regionali gli enti elettivamente preposti alle attività di *exploitation* e che operano per il miglioramento di processi e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando le politiche di sviluppo strategico;
- l'accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 della legge n. 241/1990:
 - rappresenta un modello convenzionale di svolgimento delle funzioni pubbliche finalizzato alla

collaborazione tra le medesime pubbliche amministrazioni, in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di 'reciproca collaborazione' e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività e gratuitamente;

- rientra tra le forme di partenariato pubblico-pubblico (PPP) ossia tra quelle relazioni tra pubbliche amministrazioni che escludono l'applicazione della normativa europea in materia di contratti pubblici e concessioni qualora le predette relazioni non siano qualificabili come prestazioni o scambi di servizi;
- l'art. 7, comma 1, del D.lgs. n.ro 36/2023, ha recepito il principio di auto-organizzazione amministrativa, sancito anche nell'art. 2 della Direttiva 2014/23/UE, prevedendo che le pubbliche amministrazioni possano autonomamente decidere di organizzare, tra l'altro, la prestazione di servizi attraverso il ricorso al modello della cooperazione con altre pubbliche amministrazioni;
- il modello convenzionale dell'accordo tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990 rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. n.ro 36/2023 ove siano soddisfatte le condizioni ivi previste;
- in particolare, l'art. 7, comma 4, del D.lgs. n.ro 36/2023 prevede che *"La cooperazione tra stazioni appaltanti ... volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti ..., anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione."*
- la Sezione Formazione, individuata l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione quale soggetto idoneo alla cooperazione con l'amministrazione regionale, nella logica di confronto finalizzato a definire i contenuti della suddetta collaborazione ha chiesto all'Agenzia la disponibilità a definire, in maniera condivisa e secondo le linee di indirizzo programmatiche sopra brevemente esposte, una *'scheda progetto'* nella quale riportare, tra l'altro, gli obiettivi comuni alle parti da perseguire attraverso l'Accordo;
- acquisita la disponibilità di ARTI, a seguito di ulteriori interlocuzioni si è giunti alla definizione della *'scheda progetto'* contenente la declinazione delle attività - in relazione allo specifico intervento ed in coerenza con gli obiettivi specifici dianzi indicati - lungo un arco temporale di attuazione che copre il periodo dalla data di sottoscrizione dell'Accordo (e comunque entro il 10/12/2023) e sino al 30/06/2024 salvo proroghe, per un costo complessivo stimato pari ad € 300.000,00;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una priorità per i soggetti in premessa in quanto permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti in vista di successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici attribuiti dalla legge a ciascuna amministrazione;
- alla base dell'Accordo vi è un effettivo esercizio congiunto di funzioni proprie per il perseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in quanto Regione Puglia ed ARTI, sia pure in vario modo ed in diversa misura, anche a motivo del carattere complementare degli apporti collaborativi messi a disposizione dagli enti aderenti, partecipano alla realizzazione delle attività progettuali mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, strutturali ed informative;
- l'Accordo di collaborazione *de quo* non risponde ad una causa di scambio caratterizzata dal rapporto sinallagmatico tra le prestazioni degli enti aderenti in quanto i contributi degli enti aderenti non trovano giustificazione nell'altrui controprestazione ma nella partecipazione sinergica e nel perseguimento di un obiettivo di interesse comune, stante altresì la previsione del mero ristoro delle spese sostenute, che esclude, per l'effetto, il pagamento di un corrispettivo e, quindi, il riconoscimento di un utile economico;
- le Amministrazioni partecipanti all'accordo svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- il costo complessivo per la realizzazione delle attività progettuali è stimato pari ad € 300.000,00, di cui € 60.000,00 a titolo di contributo a carico di ARTI, ed € 240.000,00 a titolo di contributo della Regione Puglia alle spese sostenute da ARTI per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, da intendersi quale contributo massimo alle spese effettivamente sostenute ed individuate nella 'scheda progetto' definita congiuntamente. La Regione Puglia, inoltre, mette a disposizione proprie risorse umane e strumentali con spese a proprio carico che non concorrono alla determinazione del costo complessivo per la realizzazione dell'operazione;
- al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute da ARTI per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, la Regione trasferirà ad ARTI risorse finanziarie pari ad € 240.000,00 destinate esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese vive, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte;

tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si intende:

- approvare la Scheda Progetto, *sub* allegato 1) al presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso;
- approvare lo schema di accordo di collaborazione ex artt. 15 della legge n.ro 241/1990, e 7, comma 4, del D.lgs. n.ro 36/2023, tra Regione Puglia ed ARTI *sub* allegato 2) al presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso, per la disciplina del rapporto di collaborazione tecnico-scientifico per l'esecuzione delle attività progettuali.

Sulla base di quanto su esposto, si intende approvare la variazione al Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023-2025, al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025, come indicato nella sezione "copertura finanziaria" del presente provvedimento.

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli artt. 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta:

- diretto
- indiretto
- ✓ neutro
- non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.I.

Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di Previsione 2023-2025, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 27 del 24/01/2023 ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. come di seguito specificato.

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.***Il presente provvedimento comporta:***

- Variazione compensativa al Bilancio di Previsione per l'e.f. 2023 e pluriennale 2023-2025, approvato con L.R. n. 33/2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025 approvato con D.G.R. n. 27/2023, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito esplicitato:***

CRA 19 DIPARTIMENTO Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione

5 SEZIONE FORMAZIONE

Tipo Bilancio AUTONOMO**Spesa non ricorrente****VARIAZIONE DI BILANCIO****PARTE SPESA**

Capitolo	Declaratoria Capitolo	Missione Programma Titolo	Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell'U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011	Codifica Piano dei conti finanziario	Variazione e.f. 2023 Competenza e cassa
U0961065	SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL'OBBLIGO FORMATIVO. COFINANZIAMENTO REGIONALE	15.2.1	8	U.1.04.04.01.001	- € 240.000,00
U0961066	Accordo di cooperazione tra Regione Puglia ed ARTI	15.2.1	8	U.1.04.01.02.017	+ € 240.000,00

La spesa di cui al presente provvedimento, corrisponde ad OGV che sarà perfezionata mediante atti adottati dalla **Dirigente della Sezione Formazione**.

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011.

La spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a **€ 240.000,00** corrisponde ad OGV che sarà perfezionata mediante atti adottati dalla **Dirigente della Sezione Formazione**, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica, ai sensi del principio contabile di cui all'allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) "*contributi a rendicontazione*" del D. Lgs. 118/2011.

L'Assessore all'Istruzione alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale Prof. Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d) e k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

- di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
- di approvare la variazione in parte spesa, in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2023, al bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025, al Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del d.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;

3. di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii;
4. di approvare la Scheda Progetto, *sub* allegato 1) al presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso;
5. di approvare lo schema di accordo di collaborazione *ex artt.* 15 della legge n. 241/1990, e 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, tra Regione Puglia ed ARTI *sub* allegato 2) al presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso, per la disciplina del rapporto di collaborazione tecnico-scientifico per l'esecuzione delle attività progettuali;
6. di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione a porre in essere tutti gli adempimenti, anche di natura contabile, consequenziali all'adozione del presente provvedimento, ivi incluse eventuali rimodulazioni al piano dei costi;
7. di dare mandato al Dirigente della Sezione Formazione per la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione, apportandovi le modificazioni di carattere non sostanziale che dovessero eventualmente rendersi *medio tempore* necessarie;
8. di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria per € 240.000,00;
9. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
10. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. 18/2023;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore

Dott. Gabriele Valerio

La Dirigente della Sezione Formazione

Avv. Monica Calzetta

Il sottoscritto Direttore non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

La Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione

Avv. Silvia Pellegrini

L'Assessore alle Politiche per il Lavoro, Istruzione e Formazione

Prof. Sebastiano Leo

SPAZIO PER L'APPOSIZIONE DEL PARERE DELLA RAGIONERIA

NICOLA PALADINO

LA GIUNTA

udita la relazione;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di approvare la variazione in parte spesa, in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2023, al bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025, al Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del d.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;
3. di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii;
4. di approvare la Scheda Progetto, *sub* allegato 1) al presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso;
5. di approvare lo schema di accordo di collaborazione *ex artt.* 15 della legge n. 241/1990, e 7, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, tra Regione Puglia ed ARTI *sub* allegato 2) al presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso, per la disciplina del rapporto di collaborazione tecnico-scientifico per l'esecuzione delle attività progettuali;
6. di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione a porre in essere tutti gli adempimenti, anche di natura contabile, consequenziali all'adozione del presente provvedimento, ivi incluse eventuali rimodulazioni al piano dei costi;
7. di dare mandato al Dirigente della Sezione Formazione per la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione, apportandovi le modificazioni di carattere non sostanziale che dovessero eventualmente rendersi *medio tempore* necessarie;
8. di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria per € 240.000,00;
9. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
10. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. 18/2023;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

RAFFAELE PIEMONTESE

Allegato 1

Scheda per la realizzazione di attività di supporto agli interventi attuati nell'ambito della Sezione Formazione

Premessa

La Regione Puglia, Assessorato alla Formazione e al Lavoro, è impegnata nella realizzazione di una strategia volta a qualificare l'offerta formativa regionale, coerentemente con i reali fabbisogni formativi espressi dal tessuto produttivo-economico nazionale ed internazionale, al fine di favorire l'inserimento nel mercato del lavoro del capitale umano regionale, con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati, valorizzare l'*education* regionale in ambito internazionale al fine di creare effettive occasioni di confronto e di scambio, delineare nuove scenari di crescita per il capitale umano e la società pugliesi, costruire percorsi, immaginare modelli, simulare metodologie, condividere idee e progettualità per far crescere le persone, per sviluppare competenze e professionalità.

In questo contesto, consapevolmente orientato a favorire e strutturare il miglioramento qualitativo del sistema formativo, risulta strategico supportare i processi di accreditamento degli organismi formativi ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n. 15 del 2002 e s.m.i., nonché dalle Nuove Linee Guida in materia di accreditamento (D.G.R. n. 1474 del 02.08.2018 e successiva D.G.R. n. 358 del 26.02.2019, di modifica e integrazione), che hanno ulteriormente valorizzato i requisiti strutturali, professionali e gli obiettivi di performance dei soggetti interessati in un'ottica dinamica.

In linea con quanto previsto nel suo piano di attività pluriennale, l'Agenzia per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI), istituita con L.R. n. 1/2004 e riformata con L.R. n. 4/2018, agisce quale ente strumentale a carattere tecnico/operativo dell'Amministrazione regionale, con l'obiettivo, fra gli altri, di progettare ed implementare iniziative finalizzate a fornire attività di ricerca, analisi, monitoraggio e assistenza degli interventi attuati nell'ambito del sistema della formazione regionale.

Oggetto

In relazione a quanto sopra premesso, la Regione Puglia riscontra la necessità di collaborare con ARTI per consentire i seguenti interventi:

- supporto alle policies regionali afferenti a formazione, istruzione e lavoro al fine di incrementarne l'efficacia in termini di qualità e aderenza ai fabbisogni del mercato del lavoro regionale, nazionale ed internazionale;
- supporto alle strutture regionali nelle attività di organizzazione e monitoraggio degli interventi regionali aventi come beneficiari soggetti svantaggiati;
- supporto nella redazione degli atti amministrativi funzionali all'approvazione degli interventi;
- supporto ai processi di accreditamento degli organismi formativi ed alle relative istruttorie procedurali finalizzate alla verifica ed al mantenimento dei requisiti, nonché al conseguimento degli obiettivi di performance delineati nelle Linee Guida in materia;
- relazione con gli enti beneficiari in funzione dell'attività di pianificazione periodica;
- verifica della documentazione amministrativa;
- raccolta ed elaborazione di dati utili per la definizione di policy regionali in tema di istruzione e formazione, ivi compreso il sistema dell'accREDITamento degli organismi formativi;

- supporto nell'espletamento di attività correlate alla partecipazione a tavoli tecnici e agli incontri.

Durata

Dalla data di sottoscrizione del presente Accordo (e comunque entro il 10/12/2023) e sino al 30/06/2024, salvo proroga.

Risorse a disposizione

Il costo complessivo per la realizzazione delle attività progettuali è stimato pari ad € 300.000,00, di cui € 60.000,00 a titolo di contributo a carico di ARTI, ed € 240.000,00 a titolo di contributo della Regione Puglia alle spese sostenute da ARTI per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, da intendersi quale contributo massimo alle spese effettivamente sostenute ed individuate nella 'scheda progetto' definita congiuntamente. La Regione Puglia, inoltre, mette a disposizione proprie risorse umane e strumentali con spese a proprio carico che non concorrono alla determinazione del costo complessivo per la realizzazione dell'operazione.

Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute da ARTI per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, la Regione trasferirà ad ARTI risorse finanziarie pari ad € 240.000,00 destinate esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese vive, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte.

Specificazione dei costi

Per l'espletamento delle attività previste nella presente scheda ARTI si avvarrà del proprio personale, personale in somministrazione, nonché dell'apporto fornito da collaboratori esterni, società, organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza e nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di beni e servizi ed in materia di selezione di personale esterno. Saranno inoltre sostenute spese per viaggi e missioni necessari all'espletamento delle attività.

Allegato 2

Schema di
Accordo di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni
ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 della Legge n.ro 241/1990, e 7, comma 4, del D.lgs. n.ro 36/2023
tra
Regione Puglia
e
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI)

per la realizzazione delle attività di supporto agli interventi attuati nell'ambito della Sezione Formazione.

PREMESSO CHE

La Regione Puglia, Assessorato alla Formazione e al Lavoro, è impegnata nella realizzazione di una strategia volta a qualificare l'offerta formativa regionale, coerentemente con i reali fabbisogni formativi espressi dal tessuto produttivo-economico nazionale ed internazionale, al fine di favorire l'inserimento nel mercato del lavoro del capitale umano regionale, con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati, valorizzare l'*education* regionale in ambito internazionale al fine di creare effettive occasioni di confronto e di scambio, delineare nuove scenari di crescita per il capitale umano e la società pugliesi, costruire percorsi, immaginare modelli, simulare metodologie, condividere idee e progettualità per far crescere le persone, per sviluppare competenze e professionalità.

In relazione a quanto sopra premesso, la Regione Puglia riscontra la necessità di collaborare con ARTI per consentire i seguenti interventi:

- supporto alle *policies* regionali afferenti a formazione, istruzione e lavoro al fine di incrementarne l'efficacia in termini di qualità e aderenza ai fabbisogni del mercato del lavoro regionale, nazionale ed internazionale;
- supporto alle strutture regionali nelle attività di organizzazione e monitoraggio degli interventi regionali aventi come beneficiari soggetti svantaggiati;
- supporto nella redazione degli atti amministrativi funzionali all'approvazione degli interventi;
- relazione con gli enti beneficiari in funzione dell'attività di pianificazione periodica;
- verifica della documentazione amministrativa;
- raccolta ed elaborazione di dati utili per la definizione di policy regionali in tema di istruzione e formazione;
- supporto nell'espletamento di attività correlate alla partecipazione a tavoli tecnici e agli incontri.

RILEVATO CHE

- l'art. 65, comma 1, della L.R. n. 1/2014 ha istituito l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (A.R.T.I.), avente personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Regione;
- con la L.R. n. 4/2018, la Regione Puglia ha provveduto al riordino della suddetta Agenzia, ridefinendone finalità, competenze e organi;
- in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 4/2018, l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed esercita la propria autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale, gestionale e contabile sotto la vigilanza della Regione Puglia;
- secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 4/2018, l'ARTI è un ente strumentale della Regione Puglia e, quale Agenzia strategica, opera a supporto della stessa ai fini della definizione e

gestione delle politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione, la formazione, il lavoro e l'innovazione in tutte le sue declinazioni;

- ai sensi dell'art. 2, comma 3, all'ARTI possono essere assegnati compiti necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, tra i quali figurano: a) analisi e valutazione di contesto, sviluppo di studi e ricerche per la definizione di politiche innovative; b) animazione e aggregazione del partenariato pubblico-privato; c) valutazione e monitoraggio dei piani e dei programmi di sviluppo e innovazione finanziati dalla Regione; d) gestione di interventi di tipo sperimentale e innovativo rivolti al potenziamento del partenariato pubblico-privato; e) sviluppo di progettualità nazionale, europea e internazionale diretta, orientata alla promozione e diffusione dell'innovazione in tutte le sue declinazioni; f) ogni altro compito in materia attribuito con deliberazione della Giunta Regionale;
- ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. n.ro 4/2018, i compiti assegnati ad ARTI sono oggetto di convezioni quadro triennali da stipularsi con la Regione Puglia, previa deliberazione della Giunta regionale;
- l'Amministrazione regionale, da ultimo con D.G.R. n.ro 311 del 13/03/2023, ha approvato la Convenzione Quadro triennale ex art. 2, comma 4, della L.R. n. 4/2018 tra ARTI e Regione Puglia;
- ARTI collabora con l'Amministrazione regionale nell'ambito della cornice normativa sopra disegnata ed anche con riferimento a quanto stabilito dal modello organizzativo regionale che individua nelle Agenzie regionali gli enti elettivamente preposti alle attività di *exploitation* e che operano per il miglioramento di processi e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando le politiche di sviluppo strategico;

CONSIDERATO CHE

- l'accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 della legge n. 241/1990: (i) rappresenta un modello convenzionale di svolgimento delle funzioni pubbliche finalizzato alla collaborazione tra le medesime pubbliche amministrazioni, in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di *'reciproca collaborazione'* e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività e gratuitamente; (ii) rientra tra le forme di partenariato pubblico-pubblico (PPP) ossia tra quelle relazioni tra pubbliche amministrazioni che escludono l'applicazione della normativa europea in materia di contratti pubblici e concessioni qualora le predette relazioni non siano qualificabili come prestazioni o scambi di servizi;
- l'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, ha recepito il principio di auto-organizzazione amministrativa, sancito anche nell'art. 2 della Direttiva 2014/23/UE, prevedendo che le pubbliche amministrazioni possano autonomamente decidere di organizzare, tra l'altro, la prestazione di servizi attraverso il ricorso al modello della cooperazione con altre pubbliche amministrazioni;
- il modello convenzionale dell'accordo tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 della legge n.ro 241/1990 rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 ove siano soddisfatte le condizioni ivi previste;
- in particolare, l'art. 7, comma 4, del D.lgs. n.ro 36/2023 prevede che *"La cooperazione tra stazioni appaltanti ... volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti ..., anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola"*

delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”.

- la Sezione Formazione, individuata l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione quale soggetto idoneo alla cooperazione con l’amministrazione regionale, nella logica di confronto finalizzato a definire i contenuti della suddetta collaborazione ha chiesto all’Agenzia la disponibilità a definire, in maniera condivisa e secondo le linee di indirizzo programmatiche sopra brevemente esposte, una ‘*scheda progetto*’ nella quale riportare, tra l’altro, gli obiettivi comuni alle parti da perseguire attraverso l’Accordo;
- acquisita la disponibilità di ARTI, a seguito di ulteriori interlocuzioni si è giunti alla definizione della ‘*scheda progetto*’ contenente la declinazione delle attività - in relazione allo specifico intervento ed in coerenza con gli obiettivi specifici dianzi indicati - lungo un arco temporale di attuazione che copre il periodo che va dalla data di sottoscrizione del presente Accordo (e comunque entro il 10/12/2023) e sino al 30/06/2024, salvo proroghe, per un costo complessivo stimato pari ad € 300.000,00;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una priorità per i soggetti in premessa in quanto permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti in vista di successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici attribuiti dalla legge a ciascuna amministrazione;
- alla base dell’Accordo vi è un effettivo esercizio congiunto di funzioni proprie per il perseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in quanto Regione Puglia ed ARTI, sia pure in vario modo ed in diversa misura, anche a motivo del carattere complementare degli apporti collaborativi messi a disposizione dagli enti aderenti, partecipano alla realizzazione delle attività progettuali mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, strutturali ed informative;
- l’Accordo di collaborazione *de quo* non risponde ad una causa di scambio caratterizzata dal rapporto sinallagmatico tra le prestazioni degli enti aderenti in quanto i contributi degli enti aderenti non trovano giustificazione nell’altrui controprestazione ma nella partecipazione sinergica e nel perseguimento di un obiettivo di interesse comune, stante altresì la previsione del mero ristoro delle spese sostenute, che esclude, per l’effetto, il pagamento di un corrispettivo e, quindi, il riconoscimento di un utile economico;
- le Amministrazioni partecipanti all’accordo svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento (20%) delle attività interessate dalla cooperazione;
- il costo complessivo per la realizzazione delle attività progettuali è stimato pari ad € 300.000,00, di cui € 60.000,00 a titolo di contributo a carico di ARTI, ed € 240.000,00 a titolo di contributo della Regione Puglia alle spese sostenute da ARTI per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, da intendersi quale contributo massimo alle spese effettivamente sostenute ed individuate nella ‘*scheda progetto*’ definita congiuntamente. La Regione Puglia, inoltre, mette a disposizione proprie risorse umane e strumentali con spese a proprio carico che non concorrono alla determinazione del costo complessivo per la realizzazione dell’operazione.
- al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute da ARTI per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, la Regione trasferirà ad ARTI risorse finanziarie pari ad € 240.000,00 destinate esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese vive, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

tra

REGIONE PUGLIA (in seguito "Regione"), con sede in BARI, Lungomare Nazario Sauro, codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata dall'Avv. Monica Calzetta, in qualità di Dirigente della Sezione Formazione, domiciliata ai fini del presente Accordo presso la sede della Regione Puglia sita in Bari Corso Sonnino n.c. 77

E

Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (in seguito "ARTI"), con sede in Bari alla via Giulio Petroni n.c. 15/F.1 - C.F. 06365770723 - legalmente rappresentata da _____, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede dell'ARTI;

nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti", si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Valore delle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 (Oggetto dell'Accordo)

Regione Puglia ed ARTI concordano di cooperare per la realizzazione di quanto descritto nella Scheda Progetto sub Allegato 1) al presente Accordo per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 (Impegni delle Parti)

Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:

- a) la Regione Puglia
 - definisce le priorità strategiche dell'iniziativa;
 - coordina il processo di attuazione dell'iniziativa;
 - contribuisce alla diffusione dell'iniziativa e alla promozione degli obiettivi previsti;
 - favorisce la concertazione ed il dialogo istituzionale con gli altri Enti Pubblici e tutti gli *Stakeholders* interessati dall'intervento;
 - avvia ogni opportuna azione finalizzata ad utilizzare i risultati conseguiti dall'iniziativa quale base per la programmazione di ulteriori interventi e politiche regionali in tutti i settori che ne possano trarre beneficio;
 - mette a disposizione, nell'ambito delle proprie competenze, risorse e capacità professionali, tecniche e amministrative, nonché i propri database informativi.
- b) ARTI
 - mette a disposizione il *know how* e le metodologie operative già sviluppate nella progettazione, gestione e monitoraggio di programmi di supporto all'istruzione e alla formazione professionale;
 - assicura la gestione complessiva del progetto in stretto raccordo con la Regione Puglia;
 - collabora per raccogliere ed elaborare dati utili per la definizione di *policies* regionali in tema di istruzione e formazione;
 - contribuisce ad accrescere e rafforzare la conoscenza sulle competenze necessarie a far fronte alle problematiche poste dai cambiamenti demografici e dalla duplice sfida della transizione verde e digitale, analizzando le competenze necessarie ad accompagnare i processi di trasformazione delle filiere regionali, al fine anche di rafforzare i processi di condivisione e partecipativi per la definizione ed attuazione delle politiche formative regionali;
 - collabora in stretto raccordo con la struttura tecnico-amministrativa della Regione Puglia per elaborare *concept* di interventi formativi sperimentali miranti a cogliere le opportunità derivanti dai trend economici nazionali e globali;

- collabora per promuovere il rafforzamento del sistema di formazione terziaria;
- collabora in stretto raccordo con la struttura tecnico-amministrativa della Regione Puglia per l'analisi delle esigenze regionali in tema di sistemi informativi per l'istruzione e la formazione;
- promuove iniziative di comunicazione per valorizzare il sistema di istruzione e formazione della Puglia con le sue specificità ed eccellenze.

Art. 4 (Durata dell'Accordo)

Le attività previste nel Progetto dovranno essere realizzate lungo un arco temporale di attuazione che copre il periodo che va dalla data di sottoscrizione del presente Accordo (e comunque entro il 10/12/2023) e sino al 30/06/2024, salvo proroghe.

Le Parti si riservano la facoltà di prorogare il termine di efficacia del presente Accordo e/o di modificare l'arco temporale di attuazione delle attività.

Art. 5 (Modalità di svolgimento dell'Accordo)

Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.

ARTI, per quanto di propria competenza, nell'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, si avvarrà del proprio personale, compreso quello in somministrazione, nonché di consulenti scelti in base a requisiti di competenza e comprovata esperienza e nel rispetto della normativa vigente in materia di selezione del personale esterno. ARTI inoltre potrà acquisire beni e servizi strettamente strumentali alla migliore esecuzione delle attività di cui al precedente art. 3 in accordo con la disciplina sull'evidenza pubblica.

ARTI assicura il rispetto, nelle diverse fasi di attuazione, di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in relazione alla tipologia di intervento da realizzare.

ARTI, inoltre:

- garantisce, per quanto di propria diretta competenza, l'osservanza degli obblighi previsti in materia di informazione e pubblicità degli interventi;
- si impegna a consentire le verifiche di gestione nonché ogni altra verifica disposta dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie;
- si impegna a rendicontare le spese effettivamente sostenute secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ammissibilità della spesa, fornendo le relative evidenze;
- si impegna a conservare ed a rendere disponibile tutta la documentazione relativa all'attuazione delle attività, ivi compresi i giustificativi di spesa

Art. 6 (Comitato di indirizzo)

Per l'attuazione del presente Accordo è costituito, presso la Regione Puglia, il Comitato di indirizzo composto da:

- Per la Regione Puglia dalla Dirigente della Sezione Formazione,
- Per ARTI, dal Presidente o suo delegato e dal referente responsabile di progetto di cui al successivo articolo 9.

Il Comitato provvede a:

- Svolgere funzioni di indirizzo per garantire l'efficacia e l'efficienza dell'intervento;
- Monitorare l'espletamento delle azioni previste dall'intervento;
- Approvare eventuali modifiche al Piano operativo delle attività.

Art. 7 (Risorse finanziarie)

Il costo complessivo per la realizzazione delle attività progettuali è stimato pari ad € 300.000,00, di cui € 60.000,00 a titolo di contributo a carico di ARTI, ed € 240.000,00 a titolo di contributo della Regione Puglia alle spese sostenute da ARTI per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, da intendersi quale contributo massimo alle spese effettivamente sostenute ed individuate nella 'scheda progetto' definita congiuntamente. La Regione Puglia, inoltre, mette a disposizione proprie risorse umane e strumentali con spese a proprio carico che non concorrono alla determinazione del costo complessivo per la realizzazione dell'operazione.

Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute da ARTI per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, la Regione trasferirà ad ARTI risorse finanziarie pari ad € 240.000,00 destinate esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese vive, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte.

Il trasferimento delle suddette risorse finanziarie avverrà con le seguenti modalità:

- a) erogazione a titolo di anticipazione di un importo pari al 40 per cento (40%) del contributo della Regione Puglia alle spese sostenute da ARTI per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, a seguito di sottoscrizione del presente Accordo;
- b) erogazione di ulteriore quota pari al 50% del contributo della Regione Puglia alle spese sostenute da ARTI per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, a seguito della rendicontazione di spese effettivamente sostenute in misura non inferiore all'80% dell'anticipazione già erogata;
- c) erogazione finale a saldo del residuo 10% alla conclusione del progetto ed a seguito di positivo esito della verifica di carattere amministrativo-contabile in ordine al 100% della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata da ARTI.

Art. 8 (Recesso)

Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali.

Art. 9 (Referenti)

Le Parti nominano i rispettivi referenti delle attività di progetto, dandone comunicazione all'altra parte, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo. I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.

Art. 10 (Disposizioni generali e fiscali)

Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata per iscritto tra le Parti, se del caso anche in sede di Comitato di indirizzo.

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente accordo, le parti rinviano alla normativa vigente in materia.

Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.

Le parti convengono che il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, venga registrato solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Il presente Accordo, inoltre, è esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tabella B, annessa al D.P.R. n. ro 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Puglia

ARTI



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)


UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
FOP	DEL	2023	29	30.11.2023

SUPPORTO AGLI INTERVENTI ATTUATI NELL'AMBITO DELLA SEZIONE FORMAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA REGIONE PUGLIA ED ARTI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N.RO 241/1990 E DELL'ART. 7, COMMA 4, DEL D.LGS. N.RO 36/2023. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 E PLURIENNALE 2023-2025 AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

PO - PAOLINO GUARINI

 **Paolino Guarini**

Firmato digitalmente da

NICOLA PALADINO

C = JT
DR. NICOLA PALADINO

